



*previa sospensione dell'efficacia,*

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di dichiarazione dell'estinzione della concessione demaniale turistica n. 14/2014 emesso dal Dirigente del Settore Promozione del Territorio del Comune di \_\_\_\_\_ del 9 gennaio 2020 prot. n. 1099, nonché dell'avvio del procedimento di estinzione del 7 maggio 2019, prot. n. 24550 e dei rilievi topografici e degli altri accertamenti eseguiti dal geom. \_\_\_\_\_ richiamati nell'atto di estinzione, e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque collegato;

- con condanna *ex art. 30 c.p.a.* il Comune di \_\_\_\_\_ al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente e, laddove ravvisi i presupposti, disporsi la reintegra in forma specifica *ex art. 30 comma 2 c.p.a.* della ricorrente nella concessione demaniale marittima n. 4 del 2000 (originaria) come prorogata con gli atti successivi 51 del 2010 e 14 del 2014 e con l'atto ricognitivo del 12 settembre 2019 con durata sino all'1 gennaio 2034.

B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da

il 3 aprile 2020 :

1) in via principale per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

- dell'atto dichiarativo dell'estinzione della concessione demaniale n° 14 del 2014 dd. 9 gennaio 2020 prot. n° 1099; dell'avvio del procedimento 7 maggio 2019 prot. n° 24550 nonché degli atti istruttori assunti;

- dei rilievi topografici e degli altri accertamenti eseguiti dal Geom. \_\_\_\_\_ di cui alla nota prot. n° 45232 dd. 28 agosto 2019 e per la condanna al risarcimento dei danni, con reintegra *ex art. 30 c. 2 c.p.a.*;

in via subordinata per l'annullamento, previa sospensione

dell'esecutività, dell'atto del 12 settembre 2019 proroga all'1.1.2034" emesso dall'Ente e depositato col ricorso principale, nonché dell'atto 21 agosto 2019 prot. n° 44096.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso introduttivo del giudizio non presenta sufficienti elementi di fondatezza;
- che infatti la proroga dei termini della concessione di cui è titolare la ricorrente è stata disposta con atto meramente ricognitivo di un effetto *ex lege*;
- che pertanto, contrariamente a quanto dedotto, non appare sussistere contraddittorietà tra il provvedimento di proroga e quello di estinzione della concessione;
- che inoltre gli accertamenti tecnici svolti circa l'effettivo stato dei luoghi, sembrano confermare che si sono verificati i presupposti per l'estinzione della concessione di cui è titolare la ricorrente;

- che infatti è emerso che l'avanzamento della linea di mare ha assorbito l'area assegnata alla concessione della ricorrente, la quale è stata spostata di circa 18 m per recuperare lo spazio perduto per cause naturali;
- che la tesi secondo la quale l'esito dei rilievi effettuati nell'agosto 2019 sarebbe stato condizionato da eventi atmosferici eccezionali, ad un primo esame non appare persuasiva, tenuto conto della risalenza agli anni 2016 e 2018 delle denunce di occupazione abusiva dell'area della concessione della controinteressata;
- che inoltre il provvedimento impugnato sembra sufficientemente giustificato con riferimento agli accertamenti svolti, nonostante l'improprio riferimento alla sentenza Tar Veneto, Sez. I, 13 dicembre 2019, n. 1362, la quale si è limitata a disporre l'obbligo di concludere il procedimento;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare e le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, respinge la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Nicola Bardino, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Stefano Mielli**

**IL PRESIDENTE**  
**Maddalena Filippi**

**IL SEGRETARIO**